



COMUNE DI PISA  
Direzione Advocatura Civica

"C"

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** TRIBUNALE di PISA nrg 592/2007 – TADDEI SILVIA c/Comune di Pisa. Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 1059/2013 in favore dello Studio Legale avv. Luca Giaconi. Importo euro 2.580,72=

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Studio Legale avv. Luca Giaconi  
Codice fiscale / GCN LCU 67C26 B950P - Partita Iva: 02076150503  
Residenza / Sede legale: Via\_Cristoforo Colombo n. 48\_ Città \_PISA

**Importo complessivo del debito: € 2.580,72=**

di cui: € 1.900,00= spese di giudizio  
€ 76,00= per CAP (4%)  
€ 434,72= per IVA (22%)  
€ 170,00= rimborso contributo unificato

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).



(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito**

- Ricorso n. 592/2007 proposto dalla sig. Taddei Silvia c/Comune di Pisa per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 4347/2006 a titolo di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
- con sentenza n. 1059/2013 il Tribunale di Pisa ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 1.900= oltre IVA e CAP come per legge disponendo altresì il rimborso del contributo unificato pari ad euro 170,00=.

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvergono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- sentenza n. 1059/13;
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula del difensore

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 15/01/2014

IL DIRIGENTE  
avv. Susanna Caponi





(62c2007)

Sentenza ex art. 281 sexies  
c.p.c.

1059/  
13

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Pisa

La dott.ssa Milena Balsamo in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 592 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009  
avente ad oggetto: opposizione ingiunzione fiscale

TRA

**Silvia Taddei** con l'avv. L. Giaconi e l'avv. M. Palla con procura come in atti

ricorrente

E

**Comune di Pisa** in persona del Sindaco p.t. con gli avv.ti S. Caponi, G. Lazzeri e G. Gigliotti con procura come in atti

convenuto

**Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.Pi. S.p.A)** in persona dell'Amministratore Unico Dott. Claudio Grossi, con sede in Pisa, Piazza dei Facchini n. 16 P. IVA 01724200504, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Gianna Tulliani e Elena Citi, come da mandato a margine della comparsa

Chiamata in causa

Letto l'art. 281 sexies c.p.c.:

15 OTT. 2013  
RGC 592/07  
RON 12505/13

REP 1814/13



## MOTIVI DI DIRITTO

In data 4.03.2006 veniva notificato alla ricorrente ingiunzione di pagamento n. 4347/2006 per complessivi euro 8.217,40 di cui 5.030,61 a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

A sostegno dell'opposizione, la ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento non potendo, a suo avviso, trovare applicazione il procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative per violazione del c.d.s. ex artt. 194,206 ed art. 27 l. 689/1981 nonché l'illegittimità dell'applicazione delle maggiorazioni ex artt. 206 c.d.s. e 27 l. 689/1981.

Deduceva altresì che l'ingiunzione fiscale non indicava il termine entro il quale ricorrere né l'autorità da adire ed era priva di adeguata motivazione e che non ricordava di aver ricevuto la notifica dei verbali posti a fondamento dell'ingiunzione.

Occorre preliminarmente evidenziare che il combinato disposto degli art. 205, comma 3, del d.lg. n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia, funzionale, generale ed esclusiva sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore (Cassazione civile, sez. II, 21/03/2011, n. 6463; Cass. 27 luglio 2005 n. 15694; Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2011, n. 13551).

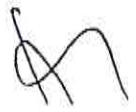
La Suprema Corte (Cass. 15694/05) ha avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza



per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l'inciso "qualunque ne sia il valore", presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell'art. 7 cod. proc. civ., comma 2, atteso che l'assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ha inoltre conseguentemente ritenuto che l'art. 104 cod. proc. civ., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10 cod. proc. civ., comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio (Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 16 dicembre 1996, n. 11212; Cass., Sez. 2<sup>a</sup>, 23 agosto 2002, n. 12459; Cass., Sez. 2<sup>a</sup>, 24 settembre 2007, n. 19598);

Tuttavia, l'omesso rilievo dell'incompetenza per materia alla prima udienza da parte del primo giudice istruttore preclude la pronuncia di incompetenza.

Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sost. dall'art. 4 l. 26 novembre 1990 n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c.



al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del comma 1 dell'art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione( Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2010, n. 1941;cfr. Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167).

Passando al merito, le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le « altre entrate di spettanza delle province e dei comuni » per le quali l'art. 52, comma 6, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446 (nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, l. 24 dicembre 2007 n. 244), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, atteso che il riferimento alle « altre entrate » è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che l'art. 15, comma 8 quinquiesdecies, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2009 n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al d.lg. 30 aprile 1992 n. 285(Cassazione civile, sez. II, 09/04/2010, n. 8460).





Peraltro, ogni eventuale incertezza esegetica deve essere comunque superata alla luce dell'espresso riferimento alla procedura di ingiunzione fiscale per la riscossione delle predette somme, contenuto nella previsione di "condono" di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8 quinquies, conv., con modif., in L. 3 agosto 2009, n. 102, che recita: "Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento...".

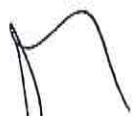
Del pari destituite di fondamento risultano le altre censure, atteso che l'omessa indicazione del termine per la proposizione del ricorso e dell'autorità da adire non ha impedito alla parte di agire utilmente in giudizio.

In ogni caso, tali carenze integrano mere irregolarità( Cass. 2004/21001).

Del pari infondata è la doglianza relativa all'omessa motivazione, in quanto l'ingiunzione fiscale è stata preceduta dalla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni del c.d.s.( notifica che risulta dimostrata dalle allegazioni documentali di parte convenuta) richiamati peraltro nell'ingiunzione medesima.

Per quanto attiene le maggiorazioni applicate( interessi), si osserva quanto segue.

Alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga



alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza - ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, che vanno ritenuti non applicabili (Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007 n. 3701).

Recentemente, la Corte di Cassazione Civile, Sez. Tributaria, con sentenza n° 4516 del 21.03.2012

ha dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento recanti maggiorazioni non previste dalla legge.

Più in dettaglio, l'Ordinamento prevede in generale che le somme riscosse mediante cartella esattoriale, (ad esempio quelle derivanti dall'omesso o ritardato pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada), siano gravate da diverse maggiorazioni. Di queste, quella prevista dall'art. 27 della Legge 689/1981 (maggiorazione della somma dovuta nella misura del 10% per ogni semestre di ritardo) si applica esclusivamente alle cartelle esattoriali relative ad Ordinanze Ingiunzione. L'ipotesi in parola, dunque, è quella nella quale la richiesta economica portata dalla cartella esattoriale trovi il suo fondamento nell'omesso pagamento di un'Ordinanza Ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del mancato accoglimento di un ricorso avverso una sanzione amministrativa.

Al di fuori del caso ora citato, la maggiorazione prevista, nel caso di omesso o ritardato pagamento nei termini di legge di una sanzione amministrativa, è quella prevista dall'art. 203 comma 3 del Codice della Strada, che prevede la dazione di un importo pari alla metà del massimo edittale previsto per la sanzione determinata, oltre alle spese.



Dunque, l'incremento previsto dalla Legge 698/1981 è dovuto solo nei casi in cui il supposto trasgressore abbia ritenuto di proporre ricorso avverso un verbale di contestazione di infrazione che riteneva illegittimo ed a seguito del quale, il Prefetto, ritenendo il ricorso infondato, abbia emesso un'Ordinanza Ingiunzione.

Al di fuori di questi casi, la maggiorazione in parola non è dovuta.

Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione opposta.

Per il principio della soccombenza, le spese del giudizio sostenute dall'attrice nel presente giudizio ( come da domanda) vanno poste a carico dei convenuti e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 592/2007, così provvede:

- a) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale n. 4347/2006;
- b) condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 170,00 per c.u., euro 1.900,00 oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Pisa il 15.10.2013

Il Giudice

15 OTT. 2013  
Depositato il .....  
Il Funzionario Giudiziario  
dr. Laura Bobbi









**COMUNE DI PISA**  
**Avvocatura Civica**

~  
**Via della Scuola n. 12**  
**56127 PISA**

Tel: +0039 050 9711276  
Fax: +0039 050 3136004  
e-mail: [caponi@comune.pisa.it](mailto:caponi@comune.pisa.it)  
e-mail: [lazzeri@comune.pisa.it](mailto:lazzeri@comune.pisa.it)  
e-mail: [g.gigliotti@comune.pisa.it](mailto:g.gigliotti@comune.pisa.it)

Pisa 14/01/2014

**RELAZIONE**

**OGGETTO:** Sentenza Tribunale di Pisa. Silvia Taddei c/ Comune di Pisa e Sepi s.p.a. (62c2007)

Con sentenza n. 1059/2013, il tribunale di Pisa annullava l'ingiunzione della Sepi n. 592/2007, dell'importo di € 7.978,94, condannando il creditore Comune di Pisa e la società concessionaria Sepi s.p.a. al pagamento delle spese legali pari a € 170 per contributo unificato, € 1900,00 per onorari, oltre iva e cap.

Ricostruisco brevemente la vicenda.

La Sepi notificava alla sig.ra Taddei l'ingiunzione n. 4347/2006 dell'importo complessivo di € 8217,40, somma dovuta per il mancato pagamento di n. 68 violazioni del C.d.S.

La somma veniva ridotta a € 7.979,94 a seguito dell'annullamento in via di autotutela di n.2 sanzioni.

La Taddei eccepiva l'illegittimità del procedimento adottato dalla Sepi per il recupero della somma, ritenendo che tale somma avrebbe potuto essere recuperata unicamente tramite lo strumento del ruolo e non con l'ingiunzione fiscale.

Affermava, poi, che l'ingiunzione era priva di motivazione e che tale atto fosse privo dell'indicazione dell'autorità a cui eventualmente proporre ricorso.

Contestava, infine, la misura degli interessi applicati.



Il tribunale ha respinto le eccezioni relative allo strumento utilizzato per il recupero del credito. Ha, infatti, chiarito che l'ingiunzione ex r.d.n.639/1910 è uno strumento corretto e utilizzabile dagli enti locali e dalle relative società *in house*.

Ha sostenuto, poi, che l'omessa indicazione del termine e dell'autorità a cui fare ricorso costituiscono una mera irregolarità, come dimostrato dal fatto che la sig.ra Taddei aveva proposto l'opposizione nei termini.

Quanto agli interessi, il tribunale ha richiamato la norma di cui all'art. 203 C.d.S., comma 3, che in deroga all'art. 27 l.n.689/198, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede l'iscrizione al ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche gli aumenti semestrali del 10%, aumenti pertanto non applicabili.

Per tale ultimo motivo il tribunale ha dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione, annullando *in toto* la medesima e condannando i convenuti Comune di Pisa e Sepi, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali.

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del relativo debito.

Il funzionario  
Avv. Gloria Lazzeri







STUDIO LEGALE  
 AVV. LUCA GIACONI  
 Via Cristoforo Colombo n. 48 - 56125 PISA  
 Tel. 050.50.34.34 - Fax 050.220.78.15

Pisa, 24 ottobre 2013

Gent.ma Sig.ra  
 Silvia Taddei  
 C.F. TDDSLV79R67G702W  
 Via Centro Rai n. 3  
 56121 Pisa

**Progetto di notula**

**Oggetto:** Taddei Silvia causa avverso Comune di Pisa - S.E.Pi. S.p.A. - Tribunale di Pisa, Giudice Dottoressa Milena Balsamo - (R.G.: 592/2007 sentenza 1059/2013).

<b>Compensi professionali</b>	€	1.900,00+
C.P.A. (4%)	€.	76,00=
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>	€.	1.976,00+
IVA (22%)	€.	434,72=
<b>TOTALE</b>	€.	2.410,72-
R.A. (20%)	€	//=
<b>TOTALE</b>	€.	2.410,72+
RIMBORSI (*)	€	170,00=
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	€	2.580,72#

(\*) Rimborsi: contributo unificato.

Il presente progetto di notula non costituisce fattura ai sensi dell'art. 21, D.P.R. n. 633/1972. La fattura verrà emessa all'atto del pagamento che potrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente recapito bancario IBAN: IT 59 G 03127 14001 000000001347 presso la Unipol Banca S.p.A. - Filiale di Pisa, Piazza S. Antonio n. 9, oppure, direttamente presso lo studio.

C.F. GCN LCU 67C26 B950P  
 P. IVA 02076150503

